



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 15 DEL 25-03-2020

OGGETTO:	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL DELLA FIGURA DEL "RESPONSABILE AMIANTO" AI SENSI DEL D.M. 06/09/1994 E CAMPAGNA ANALITICA DELLE FIBRE AMIANTIFERE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELL'UFFICIO D'A.T.O. IN VIA DAVERIO N. 10. PER LA DURATA DI TRE ANNI
-----------------	--

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **Marzo** alle ore **18:30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, e s.m.i.;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i.;
- lo statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i. e l'accordo Stato Regioni sancito il 21/11/2011;;
- la legge 257 del 12 marzo 1992 recante *"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*;
- il D.M. 6 aprile 1994 *"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 2, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;
- Le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale *"Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito è ubicato in un edificio di proprietà di Provincia di Varese contenente amianto;

RILEVATO che il punto 4 del DM 6 aprile 1994 prevede che *"Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:*

- *designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;*
- *tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;*
- *garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di*

amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- *fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;*
- *nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio."*

PRESO ATTO pertanto che è in capo al proprietario o responsabile dell'attività che vi si svolge la verifica e il monitoraggio della salubrità degli ambienti di lavoro contenenti amianto e la conseguente nomina di *"una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto"*, più comunemente conosciuto come "Responsabile del Rischio Amianto" (RRA);

DATO ATTO che Provincia di Varese non ha tuttora identificato e segnalato a questo Ente il nominativo di un "Responsabile amianto";

CONSIDERATO che Provincia di Varese ha trasmesso le analisi effettuate negli anni 2016 e 2017 e il piano di monitoraggio annuale per l'anno 2018, ma non ha effettuato le analisi nel piano di soggiorno del personale alle dipendenze dell'Ufficio d'Ambito, lasciando la responsabilità delle indagini in capo al medesimo;

RILEVATO che le analisi trasmesse da Provincia di Varese sono state effettuate con tecnologia MOCF, che offre risultati di minore sensibilità rispetto ad altre tecnologie d'analisi, quali ad esempio la tecnologia SEM;

DATO ATTO che con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. PV 13 del 26 marzo 2018 è stata data esecuzione alle disposizioni di cui al D.M. 6 aprile 1994;

RICHIAMATA la deliberazione C.d.A. ATO n. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RITENUTO di proseguire nell'esecuzione di cui sopra ed in particolare con:

- la valutazione della presenza di MCA (manufatti contenenti amianto) nelle strutture degli uffici dell'Ufficio d'Ambito, come pure nei pavimenti e negli altri elementi a potenziale contenuto di elementi tossico-nocivi, a matrice amiantifera;
- il campionamento delle fibre di amianto presenti nei piani sottostanti a quelle di ubicazione dell'Ufficio d'A.T.O., nelle pareti esterne prefabbricate, nelle pareti interne, nel rivestimento gessoso di tubazioni box e centrale termica e nei pavimenti in linoleum;
- l'effettuazione della valutazione del rischio con analisi dell'aria;
- il prelevamento dei campioni d'aria in SEM (microscopia elettronica a scansione) molto più precisa ed in contraddittorio alla MOCF (Analisi aria in microscopia ottica a contrasto di fase) per verificare la salubrità dell'aria nei locali, le cui verifiche risalgono al 1999 (nel frattempo, modifiche alle strutture, degrado intrinseco dei pavimenti per strofinio o altri mutamenti possono essere intervenuti e sono da verificare);
- l'individuazione e la nomina del responsabile rischio amianto;

CONSIDERATO pertanto opportuno effettuare analisi di maggior sensibilità rispetto a quelle effettuate da Provincia di Varese, utilizzando la tecnologia SEM, così come evidenziato da un confronto con Arpa Piemonte, Polo amianto di Casale Monferrato e Arpa Lombardia;

CONSIDERATO inoltre che il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell'art. 10 della L. 257/92 e dell'art. 3 della L.R. 17/2003, approvato con D.G.R. n. VIII/1526 del 22/12/2005 e gli obblighi da esso derivanti così come di seguito riportati:

"Regione Lombardia, attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), avvenuta con Decreto di Giunta Regionale n. 8/1526 del 22/12/2005, si è posta come obiettivo strategico l'eliminazione dell'amianto dal territorio lombardo entro 10 anni dall'approvazione del PRAL.

Sono state previste perciò alcune azioni tra cui il censimento di tutte le strutture ed edifici con presenza di amianto. L'uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n. 257/1992 - "Norme relative alla

cessazione dell'impiego dell'amianto".

L'art. 10 di tale Legge prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

La Regione Lombardia ha emanato la L. R. 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", con la quale viene data attuazione alle disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.

L'art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto hanno l'obbligo di comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio.

La Legge Regionale 14 del 31.07.2012 ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/2003 e stabilisce sanzioni per chi non effettua autodenuncia di presenza di eternit entro i termini di legge;

Il PRAL, in base a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all'art. 1, ovvero:

- 1) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;*
- 2) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell'amianto;*
- 3) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.*

Inoltre il PRAL si pone come obiettivo strategico l'eliminazione dal territorio lombardo dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro entro 10 anni.

CENSIMENTO DELL'AMIANTO

In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).

I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell'Allegato 4 del PRAL.

Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.

Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali, l'autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.

A tal fine i Comuni invieranno ai proprietari l'apposito modulo di cui all'Allegato 4 che dovrà essere restituito debitamente compilato all'ASL.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

A tutt'oggi non esiste l'obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre.

Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l'amministratore o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

PROGRAMMA

Tale programma implica:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;*
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente manomesso;*

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto.

A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

- nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Inoltre, in base alla Legge 257/92 e alla L.R. 17/2003, i proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 4 del PRAL.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato, (Ingegnere, Architetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l'amianto), permette di calcolare l'Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno:

1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

METODI DI BONIFICA:

I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:

- la sovracopertura
- l'incapsulamento
- la rimozione

La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in cemento-amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.

L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione."

RILEVATO che quest'ufficio ha già provveduto in data 21 marzo 2018 prot.1768 a richiedere:

- la trasmissione dei documenti relativamente agli adempimenti del D.M.6/9/94,
- la copia del modulo NA/1 (sotto riportato) in base al PRAL,
- la valutazione dello stato di conservazione del cemento amianto in base al protocollo regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n.13237 del 18/11/2008,
- i programmi di bonifica pianificati per l'edificio in base alle risultanze dei modelli NA1 e indice di degrado di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'A.T.O.:

- ✓ Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021;
- ✓ Delibera C.d.A. A.T.O. n. PV 5 del 27 gennaio 2020 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2020/2021;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs n. 9 aprile 2008 n. 81 che elenca gli obblighi in capo al datore di lavoro e al dirigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che l'attuale incarico di "Responsabile Amianto" scadrà in data 18 aprile 2020;

VISTA la necessità di individuare e incaricare la figura di "Responsabile amianto", come prevedono le vigenti norme, per l'Ufficio d'Ambito e di proseguire nella campagna di monitoraggio delle fibre di amianto presenti nella sede operativa dell'Ufficio d'A.T.O. di Varese;

CONSIDERATA la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere la funzionalità dell'Ufficio d'Ambito così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per strette ed inderogabili necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, proprio in assenza di personale assunto in modo stabile vista la mancata programmazione delle linee di indirizzo di competenza della Provincia di Varese - linee che permetterebbero di organizzare in materia di personale una stabilità aziendale come prevedono le leggi in materia vigenti;

VISTA l'esigua presenza di personale presso l'Ufficio d'ambito, risulta essenziale il ricorso all'esterno per le prestazioni previste dal presente atto;

CONSIDERATO che questo C.d.A. intende predisporre un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico in oggetto, con le necessarie pubblicazioni sul sito di questo Ufficio ai sensi del D.Lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera a). al fine di individuare soggetti qualificati a cui affidare il predetto incarico; richiamate tutte le argomentazioni nei termini tutti illustrati in premessa e qui totalmente ripresi, visto l'importo dell'incarico comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016,

DETERMINATO l'importo a base d'asta in € 2.310,00= oltre IVA per il triennio 2020/2023 nel quale sono comprese le seguenti attività:

- Responsabile controllo e manutenzione amianto;
- Tenuta di idonea documentazione relativa all'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- Posizionamento, se necessario, di idonea segnaletica di avvertimento, al fine di evitare il disturbo dell'amianto in caso di frequenti interventi manutentivi;
- Adozione della procedura di autorizzazione e instaurazione di misure di sicurezza durante l'attività di pulizia, di manutenzione e in occasione di eventi che possano arrecare disturbo all'amianto;
- Informazione agli operatori della presenza dell'amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da tenere;
- Ispezione annuale da parte di un tecnico comprendente:
- Verifica dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto mediante ispezione visiva e rapporto fotografico;
- Monitoraggio ambientale e lettura membrana S.E.M.;
- Redazione del rapporto di ispezione;
- Trasmissione alla A.T.S. competente del rapporto di ispezione;

RITENUTO che l'offerta non superi i limiti di spesa previsti per l'affidamento diretto, si procederà all'affidamento della stessa a seguito di valutazione economica e curriculare del preventivo, tenendo conto anche dell'esperienza professionale nel campo delle Aziende Speciali (ATO).

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità.

VISTI i "pareri favorevoli" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. richiamate tutte le argomentazioni nei termini sopra illustrati e qui totalmente ripresi, considerato che l'importo dell'incarico è comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, di procedere con la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio d'A.T.O. di una manifestazione di interesse per il triennio 2020/2023 per il conferimento dell'incarico di Responsabile Amianto per l'Ufficio d'Ambito, così come prevedono le vigenti norme, comprendente le seguenti attività:
 - Responsabile controllo e manutenzione amianto;
 - Tenuta di idonea documentazione relativa all'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
 - Posizionamento, se necessario, di idonea segnaletica di avvertimento, al fine di evitare il disturbo dell'amianto in caso di frequenti interventi manutentivi;
 - Adozione della procedura di autorizzazione e instaurazione di misure di sicurezza durante l'attività di pulizia, di manutenzione e in occasione di eventi che possano arrecare disturbo all'amianto;
 - Informazione agli operatori della presenza dell'amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da tenere;
 - Ispezione annuale da parte di un tecnico comprendente:
 - A. Verifica dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto mediante ispezione visiva e rapporto fotografico;
 - B. Monitoraggio ambientale e lettura membrana S.E.M.;
 - C. redazione del rapporto di ispezione;
 - Trasmissione alla A.T.S. competente del rapporto di ispezione;
2. di determinare l'importo a base d'asta della manifestazione di interesse di cui al precedente punto 1) in €. 2.310,00= oltre IVA per il triennio 2020/2023, da ribassare;
3. di procedere con successivo ulteriore atto all'impegno di spesa conseguente;
4. di approvare, depositandolo agli atti, la manifestazione di interesse di cui al precedente punto 1);
5. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
6. di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.
RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli